



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

ORIGINALE

Registro Generale n. 403 del 25-05-2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. REVOCA ORDINANZA RG 151 del 07/02/2018 PER ERRATA INDIVIDUAZIONE EDIFICIO EDEMISSIONE NUOVA ORDINANZA. SCHEDA FAST EDIFICIO NON UTILIZZABILE DISTINTO AL FG. 62 PART. 2 PORZIONE E PART 3, E SCHEDA FAST EDIFICIO AGIBILE DISTINTO AL FG. 62 PART. 2 PORZIONE. PROPRIETA' ANTONINI IVANO-GILI ANTONIETTA-PARROCCHIA SAN VENANZIO.

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di maggio, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale RG 151 del 07/02/2018, redatta sulla scorta della "scheda **FAST** per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" della Protezione Civile, redatta dalla **squadra SF2050 – scheda n. 5 del 04.08.2017** relativa all'edificio sito a Camerino in via N. Parisani n. 3-5 distinto al **Fg. 62, part. 2-3** di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- *Antonini Ivano*, residente a Camerino in Via N. Parisani n. 3, C.F.: NTNVI56L27F793G;
- *Gili Antonietta*, residente a Camerino in Via N. Parisani n. 3, C.F.: GLINNT57L61I661A;
- *Parrocchia San Venanzio*, con sede in Piazza San Venanzo n. 10, Camerino, C.F.: 00336200431, nella persona del legale rappresentante pro-tempore presso la citata sede della parrocchia;

con cui si dichiara "**Edificio NON UTILIZZABILE**";

CONSIDERATO che nell'Ordinanza sopra-citata è stato erroneamente dichiarato l'edificio distinto al FG. 62 PART. 2 "**EDIFICIO NON UTILIZZABILE**" mentre la non utilizzabilità, con riferimento alla scheda FAST suindicata, è circoscritta alla sola porzione della stessa particella;

VISTA la "scheda **FAST** per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" della Protezione Civile, *allegata alla presente ordinanza*, redatta dalla **squadra F2050 – scheda n. 6 del 04.08.2017**, relativa all'edificio sito a Camerino in via N. Parisani n. 3 distinto al **Fg. 62, part. 2 PORZIONE**, come identificato nella scheda, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- *Antonini Ivano*, residente a Camerino in Via N. Parisani n. 3, C.F.: NTNVI56L27F793G;
- *Gili Antonietta*, residente a Camerino in Via N. Parisani n. 3, C.F.: GLINNT57L61I661A;

che si conclude con il seguente giudizio: **Edificio AGIBILE**,

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che nel fabbricato/porzione di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell'edificio/porzione oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici e il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l'art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016;

D I C H I A R A

1. Di REVOCARE l'Ordinanza Sindacale RG 151 del 07/02/2018 per i motivi di cui in premessa;
2. Che l'edificio sito a Camerino in via N. Parisani n. 3-5, distinto al **Fg. 62, part. 2 PORZIONE e part 3**, come identificato nell'allegata scheda FAST redatta dalla redatta dalla **squadra SF2050 – scheda n. 5 del 04.08.2017**, è "**Edificio NON UTILIZZABILE**", inibendone pertanto l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;
3. Che la porzione dell'edificio sito a Camerino in via N. Parisani n. 3, distinto al **Fg. 62, part. 2 PORZIONE**, come identificato nell'allegata scheda FAST redatta **squadra F2050 – scheda n. 6 del 04.08.2017**, è "**Edificio AGIBILE**", inibendone pertanto l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

O R D I N A

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio/porzione sopra indicata ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;
- 2) Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
- 3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

C O M U N I C A

Che l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10 del 19 dicembre 2016 all'art. 1 c. 2 dispone che entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento sindacale

la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili è ricondotta all'attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione; i proprietari di immobili privati (o aventi diritto sugli stessi) che sono stati dichiarati "non utilizzabili" dopo le verifiche con scheda speditiva Fast, che si allega, incaricano direttamente tecnici specializzati a effettuare verifiche di agibilità post-sismica con scheda Aedes.

DISPONE

Per gli uffici competenti:

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in Piazza Cavour distinto al **FG. 62, PART. 2-3.**;
- di notificare la presente ordinanza in qualità di proprietari a:
 - *Antonini Ivano*, residente a Camerino in Via N. Parisani n. 3, C.F.: NTNUNI56L27F793G;
 - *Gili Antonietta*, residente a Camerino in Via N. Parisani n. 3, C.F.: GLINNT57L61I661A;
 - *Parrocchia San Venanzio*, con sede in Piazza San Venanzo n. 10, Camerino, C.F.: 00336200431, nella persona del legale rappresentante pro-tempore presso la citata sede della parrocchia;
- di trasmettere, per le rispettive competenze, la presente ordinanza a:
 - Prefettura di Macerata
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 - Servizio Protezione Civile Regionale – pec: regione.marche.protciv@emarche.it
 - Polizia Locale
- che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Marco Orioli, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente, e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede dell'U.T.C. in Via Le Mosse n. 10.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA